



Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Area: RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE - GSA (con firma digitale)

N. G17368 del 18/12/2024

Proposta n. 48291 del 13/12/2024

Oggetto:

Decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e ss.mm. ii. Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2024/2027.
Disposizioni attuative

Proponente:

Estensore	MANTUANO CARMEN	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MANTUANO CARMEN	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. ROSATI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	A. URBANI	_____firma digitale_____
Firma di Concerto		

Oggetto: Decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e ss.mm. ii. Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2024/2027. Disposizioni attuative.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Risorse Umane;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTI

- la Deliberazione di Giunta regionale n 234 del 25 maggio 2023, con cui è stato conferito al Dr. Andrea Urbani l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- la Determinazione del 23 febbraio 2024, n. G01930 con la quale si dispone la Riorganizzazione delle strutture della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Recepimento delle Direttive del Direttore Generale, prot. n. 132306 del 30 gennaio 2024;
- l'Atto di organizzazione n. G06669 del 31 maggio 2024 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Floriana Rosati l'incarico di Dirigente dell'Area Risorse Umane della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, emanato in attuazione della direttiva 2001/19/CE;

VISTO l'art. 3 della legge n. 401 del 29/12/2000, che prevede l'ammissione in soprannumero e senza borsa di studio dei medici iscritti al corso universitario prima del 31 dicembre 1991;

VISTO l'art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, c.d. "Decreto Calabria", convertito con legge n. 60/2019, che disciplina l'ammissione al corso in soprannumero e senza borsa di studio di ulteriori medici tramite graduatoria riservata;

RICHIAMATE

- determinazione G05392 del 09/05/2024 avente ad oggetto "Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di complessivamente n. 168 (centosessantotto) medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale (2024-2027) della Regione Lazio" pubblicata sul BURL n 39 del 14/05/2024;
- determinazione G10142 del 26/07/2024 con cui è approvato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova concorsuale;
- determinazione 18 ottobre 2024, n. G13718 avente ad oggetto "Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 168 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2024-2027. Approvazione della graduatoria regionale";
- avviso 5 novembre 2024 - Avviso per l'ammissione in soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale 2024 - 2027, per i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 401/2000 - BURL N. 90 del 07/11/2024;

TENUTO CONTO che ai Medici Militari ammissibili è dedicato uno specifico bando di ammissione ed è costituita presso la ASL Roma 2 una specifica classe *ad hoc* anche per il triennio 2024-2027;

VISTO l'art.9 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n.277, che modifica l'art.26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, il quale riserva al Ministro della Salute la definizione, con apposito decreto, degli obiettivi didattici, delle metodologie di insegnamento – apprendimento, dei programmi delle attività teoriche e pratiche e dell'articolazione della formazione;

CONSIDERATO che il Ministro della Salute non ha ancora provveduto ad emanare il predetto decreto;

VISTO il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e s.m.i. che definisce i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;

VISTO l'art. 28, comma 1, del richiamato decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modificazioni, che affida alle regioni l'organizzazione e attivazione dei corsi;

VALUTATO quanto proposto dal Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lazio istituito con Deliberazione 17 maggio 2022, n. 293;

ATTESA la necessità di approvare un sistema di disposizioni che consentano di attuare il corso, pur in assenza dei provvedimenti ministeriali prescritti dalla normativa vigente;

RITENUTO infine di autorizzare i medici ammessi al corso a stipulare direttamente la polizza assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione sulla base delle previsioni contenute nel bando di concorso, anche al fine di accelerare le procedure connesse all'inizio del corso;

DETERMINA

- di prendere atto che il corso di formazione specifica in medicina generale 2024-2027 ha inizio il 04 dicembre 2024, con impegno a tempo pieno, destinato a n 168 medici risultati idonei nel relativo concorso di ammissione ed in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al corso, in applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e ss.mm.ii., oltre ai medici soprannumerari ammessi ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019 ed ex art. 3 della legge 401/2000;
- di approvare le disposizioni attuative relative al corso suddetto, definite negli allegati "A", "B", "C", "D", parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che restano in vigore per il triennio formativo 2024-2027 fino ad eventuali ulteriori disposizioni integrative o modificative delle attuali;
- di autorizzare i medici tirocinanti a stipulare direttamente la polizza assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, prescritta dall'art.18 del decreto ministeriale citato, alle condizioni generali indicate nell'allegato "B" alla presente determinazione;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Andrea Urbani

ALLEGATO “A”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2024-2027

Art. 1 - Finalità ed obiettivi del corso

1. La Regione Lazio, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali Roma 1, Roma 2, Roma 3 e Latina, organizza ed attiva il corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi delle seguenti previsioni normative:

- decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l’attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, concernente l'attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
- decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e ss.mm.ii., con il quale sono definiti i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;
- determinazione G05392 del 09/05/2024 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di complessivamente n. 168 (centosessantotto) medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale (2024-2027) della Regione Lazio” pubblicata sul BURL n 39 del 14/05/2024;
- determinazione G10142 del 26/07/2024 con cui è approvato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova concorsuale;
- determinazione 18 ottobre 2024, n. G13718 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 168 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2024-2027. Approvazione della graduatoria regionale”;
- avviso 5 novembre 2024 - Avviso per l'ammissione in soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale 2024 - 2027, per i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 401/2000 - BURL N. 90 del 07/11/2024;

Il competente Direttore Regionale ha fissato la data di inizio del corso (**04 dicembre 2024**) che ha durata triennale di 36 mesi e comporta, per i tirocinanti, un impegno a tempo pieno con obbligo di frequenza;

3. La formazione teorico-pratica è articolata con le modalità e le turnazioni stabilite nei calendari predisposti dai coordinatori delle attività pratiche e dai coordinatori delle attività seminariali, d’intesa con i responsabili delle strutture in cui si svolgono le attività formative.

4. Il corso si propone i seguenti obiettivi:

- a) completare la formazione universitaria di base dei laureati in medicina e chirurgia, privilegiando gli aspetti tipici del ruolo affidato al medico di medicina generale e fornendo gli strumenti necessari per il miglioramento del sistema di erogazione delle cure primarie;
- b) garantire la possibilità di libera circolazione, nell’ambito dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri dell’Unione europea, dei medici che conseguono il diploma di formazione in medicina generale;

Art. 2 - Requisiti dei destinatari

1. Il corso è riservato ai laureati in medicina e chirurgia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; oppure cittadinanza non comunitaria, con possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001); oppure cittadinanza non comunitaria con possesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art.38, comma 3 – bis, del d.lgs. n.165/2001); oppure cittadinanza non comunitaria con titolarità dello status di rifugiato (art.38, comma 3-bis, del d.lgs. n.165/2001); oppure cittadinanza non comunitaria con titolarità dello status di protezione sussidiaria (art.38, comma 3- bis, del d.lgs.n.165/2001);
- b) abilitazione all’esercizio professionale in Italia;

- c) iscrizione all'albo professionale dei medici di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea con l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso;
- d) conseguimento dell'idoneità a seguito del concorso indetto con Determinazione G05392 del 09/05/2024;

Art.3 - Ammissione e frequenza

1. L'ammissione al corso è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria unica del concorso approvata con determinazione G13718 del 18 ottobre 2024 del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;
2. Al corso sono ammessi n 168 medici in possesso dei requisiti richiesti, con riserva di accertamento di eventuali incompatibilità prima di iniziare la frequenza del corso e prima di sostenere l'esame finale. Sono ammessi, inoltre, i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 401/2000, in esito all'Avviso 5 novembre 2024 2024 - 2027, per i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 401/2000 - BURL N. 90 del 07/11/2024;
3. A tal fine i tirocinanti sono tenuti a presentare dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità.
4. Non sono ammessi alla frequenza del corso i medici che hanno partecipato al concorso, conseguendo l'idoneità, in violazione delle norme contenute nel bando di concorso.
5. L'assenza di cause di incompatibilità deve permanere per tutto il periodo di formazione.
6. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio sanitario nazionale, né con i medici tutori

Art.4 – Sospensioni

1. Il periodo di formazione può essere sospeso esclusivamente per i seguenti motivi:
 - servizio militare o sostitutivo civile;
 - gravidanza e puerperio;
 - malattia o infortunio.
2. Le sospensioni, su specifica richiesta del tirocinante interessato, devono essere autorizzate preventivamente dalla competente struttura regionale.
3. L'intera durata del corso e la durata di ciascuna fase formativa non possono, però, essere ridotte a causa delle suddette sospensioni e pertanto gli interessati sono assoggettati, ove possibile, ad un ciclo di formazione di recupero ovvero sono ammessi, fuori contingente, al corso di formazione successivo, ai fini e per il tempo strettamente necessario per il completamento dello stesso, sempre che, nel frattempo, non siano intervenute eventuali condizioni di incompatibilità.
4. I coordinatori delle attività didattiche, di cui al successivo art.10, rilasciano idonee attestazioni con la specifica delle fasi del corso già frequentate e dei periodi da recuperare distinti per fase formativa.
5. L'attività didattica è sospesa per un periodo di quindici giorni durante il mese di agosto, dieci giorni durante le festività natalizie e cinque giorni durante le festività pasquali.
6. L'intera durata del corso pari a 36 mesi non può essere ridotta.

Art.5 - Assenze giustificate

1. Le assenze giustificate da motivi di famiglia o motivi personali, preventivamente autorizzate salvo cause di forza maggiore, sono consentite nell'arco di ciascun anno formativo fino ad un massimo di 30 giorni complessivi ripartiti tra i vari periodi del corso.
2. Tali assenze non costituiscono interruzione della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente non vanno recuperate purché non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
3. Le assenze non autorizzate preventivamente ai sensi del precedente art.4, così come le assenze ingiustificate, comportano la decadenza dal corso.

Art.6 – Assicurazione

1. I medici partecipanti al corso, previa autorizzazione della Regione, stipulano direttamente una polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, in base alle condizioni generali contenute nell'allegato "B".

Art.7 - Programma formativo

1. Il programma formativo, con l'indicazione dei periodi, delle materie e della relativa ripartizione in ore, è riportato nell'allegato "C".
2. Il corso comprende l'apprendimento teorico e l'apprendimento pratico previsti dall'art.26 del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art.9 del decreto legislativo n.277/2003.
3. In assenza del decreto del Ministro della salute con il quale devono essere definiti gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento - apprendimento, i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione, vengono utilizzati i piani didattici già sperimentati nei precedenti corsi, elaborati secondo le indicazioni generali e le linee guida dettate dal Ministro della salute con i bandi annuali emanati.
4. In relazione al programma formativo generale, i coordinatori delle attività didattiche di natura pratica, i coordinatori delle attività seminariali ed i medici tutori, d'intesa con il funzionario regionale responsabile della formazione specifica in medicina generale, pianificano il percorso formativo teorico-pratico di ciascun gruppo di tirocinanti e promuovono periodiche riunioni per assicurare omogeneità nella metodologia didattica.

Art.8 - Aree didattiche e Rete Formativa

1. Ai fini dell'organizzazione del corso, il territorio regionale è suddiviso in 4 aree didattiche, ciascuna delle quali ricomprende una o più Aziende.
2. Per ogni area didattica viene individuata, quale capofila, una Azienda del SSR cui sono affidati i compiti di natura organizzativa e gestionale del corso, sulla base delle disposizioni e degli indirizzi regionali.
3. L'articolazione delle aree, le Aziende di riferimento e le Aziende afferenti ad ogni singola area, le strutture della Rete formativa sono indicate nell'allegato "D".
4. Per quanto attiene alle strutture distrettuali, la loro individuazione sarà effettuata di volta in volta in relazione alle disponibilità delle competenti unità operative ed alla pianificazione dell'attività didattica per ciascun gruppo di tirocinanti;
5. L'assegnazione dei tirocinanti alle aree didattiche ed alle relative strutture è effettuata prima dell'inizio del corso sulla base della posizione in graduatoria, tenuto conto, ove possibile, della località di residenza dei partecipanti al corso.
6. I tirocinanti provenienti da altre regioni sono assegnati alle aree didattiche in cui insistono strutture ospedaliere e di base che presentano una maggiore ricettività.
7. Il numero complessivo dei tirocinanti, ripartiti per ciascuna area didattica, è indicato nel richiamato allegato "D".

Art.9 - Responsabile del corso

1. Alla Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria è affidata la responsabilità del coordinamento, dell'organizzazione e dell'attivazione del corso di formazione specifica in medicina generale.
2. La gestione didattica e amministrativa del corso – sotto il coordinamento regionale – è affidata alle Aziende Sanitarie Locali capofila di Area Didattica, che si avvalgono anche delle ulteriori strutture inserite nella rete Formativa.
2. All'interno delle Aziende capofila di Area Didattica, le strutture responsabili per la gestione del corso sono le unità organizzative competenti in materia di formazione, o altre unità organizzative appositamente individuate.
3. All'inizio di ogni triennio del Corso viene pianificata congiuntamente alle Aziende che compongono la rete formativa il programma di attività pratiche/fasi da svolgersi all'interno delle varie strutture/articolazioni.

Art.10 - Coordinatori delle attività formative

1. Per ogni area didattica, di cui all'allegato "D", il Direttore della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria nomina un coordinatore delle attività didattiche seminariali e un coordinatore delle attività didattiche di natura pratica.
2. Ai Coordinatori sono affidate le funzioni didattiche all'interno delle singole aree di competenza e la responsabilità diretta in ordine al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma del corso.
3. Partecipano, su convocazione del responsabile preposto alla struttura regionale, agli incontri di carattere formativo-informativo sulla conduzione delle singole fasi dell'attività didattica e di valutazione dell'andamento complessivo del corso.
4. Svolgono, inoltre, i seguenti compiti:
 - a) gestione formativa del corso, garantendone il collegamento tra le varie fasi e l'omogeneità dei percorsi;
 - b) costituiscono il gruppo di riferimento per l'integrazione delle attività pratiche con quelle teoriche;
 - c) pianificano, insieme ai medici tutori, il programma formativo teorico-pratico formulando il calendario dei seminari sulla base delle indicazioni regionali;
 - d) garantiscono, in collegamento con le competenti strutture delle Aziende del SSR;
 - e) supervisionano, in collaborazione con l'Area Didattica della ASL Capofila:
 - l'applicazione delle disposizioni riguardanti gli allievi ed i docenti, segnalando eventuali violazioni;
 - il rispetto dell'orario, del calendario dei seminari e delle attività pratiche;
 - le presenze/assenze dei medici in formazione;
 - l'integrazione dei tirocinanti a seguito delle eventuali sospensioni per servizio militare o sostitutivo civile, gravidanza, malattia o infortunio;
 - f) provvedono a raccogliere le schede di valutazione, i libretti formativi e rilasciano le certificazioni concernenti il giudizio complessivo sul profitto dei partecipanti al corso in ciascuna fase del percorso formativo.

Art.11 - Medici tutori di medicina generale

1. L'attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare di cui all'art.26, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n.368/99, come modificato dall'art.9 del D.Lgs.n.277/2003, viene svolta dai tirocinanti presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in funzione di medici tutori ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n.368/1999 e successive modificazioni.
2. A tale scopo, i medici di medicina generale, che intendano svolgere la funzione di tutori, devono proporre alla competente Direzione regionale apposita domanda, in funzione di specifico Avviso Pubblico, contenente l'indicazione dei titoli e dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art.27, comma 3, del D.Lgs.n.368/99 e successive modificazioni, che resta, comunque, subordinata alla frequenza di un corso di formazione per tutori di medicina generale organizzato dalla Regione, al termine del quale verrà rilasciato il relativo attestato.
3. La partecipazione al corso costituisce elemento indispensabile per lo svolgimento dell'attività tutoriale, fatti salvi gli attestati già conseguiti nei seminari organizzati dalla Regione in occasione dell'attuazione dei precedenti corsi di formazione specifica in medicina generale.
4. I medici tutori si impegnano, congiuntamente ai coordinatori della competente area didattica, a svolgere la loro attività in maniera tale da consentire ai medici in formazione l'acquisizione di tutti gli elementi operativi, conoscitivi e comportamentali propri dell'attività del medico di medicina generale.
5. I medici tutori espletano la loro funzione anche secondo la metodologia didattica di "Attività formativa integrata" svolgendo il ruolo di tutor supervisore/consulente/tutor dinamico in affiancamento al medico in formazione anche in modalità *on line*.

Art.12 - Attività didattica teorica

L'attività formativa teorica è svolta secondo metodologie didattiche differenziate e funzionali all'apprendimento dell'adulto:

- Seminari (in presenza, sincrona e asincrona)
- Studio guidato (predisposizione di materiale di apprendimento, casi clinici)
- Sessioni di confronto su casi clinici (docente guida nella discussione dei casi)

Art.13 - Organizzazione amministrativa

1. Ai fini dell'organizzazione amministrativa del corso sono individuate, quali strutture referenti, le unità organizzative delle ASL competenti in materia di formazione.
2. Alle Aziende capofila di ogni area didattica sono affidati i compiti di natura organizzativa e gestionale inerenti al corso, in attuazione delle disposizioni e degli indirizzi regionali.
3. Le Aziende afferenti a ciascuna area didattica collaborano con le rispettive Aziende capofila in relazione alle attività formative che si svolgono sul loro territorio e nelle strutture di competenza.
4. Le Aziende capofila, per il tramite delle competenti strutture, svolgono i seguenti compiti:
 - a) verifica delle posizioni assicurative dei tirocinanti;
 - b) rilascio dei libretti personali e dei cartellini di riconoscimento;
 - c) verifica di eventuali incompatibilità durante la frequenza del corso;
 - d) controllo formale delle presenze e delle assenze dei tirocinanti attraverso fogli di presenza, libretti personali, cartellini marcatempo, nonché raccolta e controllo della regolarità delle giustificazioni delle assenze;
 - e) rilascio delle attestazioni di frequenza;
 - f) erogazione delle borse di studio;
 - g) gestione amministrativo - contabile dei compensi previsti per i coordinatori delle aree didattiche, per i medici tutori e per i docenti dei seminari;
 - h) acquisto della strumentazione didattica e del materiale di cancelleria.

Art.14 – Finanziamenti

1. Gli oneri connessi all'attuazione del corso fanno carico alla Regione che vi provvede con le quote di stanziamento del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata, di volta in volta assegnate dal C.I.P.E., su proposta del Ministero della salute.
2. I fondi riservati per la formazione specifica in medicina generale sono utilizzati per l'erogazione delle borse di studio ai medici tirocinanti e per far fronte agli oneri connessi all'espletamento dei corsi.
3. Il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, su proposta del Dirigente della competente Area, provvede a ripartire e ad erogare alle Aziende sanitarie capofila le risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento del corso in relazione al numero effettivo dei tirocinanti presenti in ciascuna area didattica all'inizio del corso stesso e sulla base di parametri comprendenti gli importi delle borse di studio previste, incrementati dall'IRAP nella misura dell'8,50%, e le spese di organizzazione assegnate dal Ministero della Salute, al netto dei pagamenti disposti direttamente dalla Regione.
4. Le rimesse alle Aziende sanitarie vengono effettuate dal competente Assessorato regionale mediante acconti delle quote di finanziamento destinate alla formazione in medicina generale, salvo conguaglio al termine di ciascun anno formativo, a presentazione del rendiconto finale da parte delle Aziende stesse.
5. Nelle more dell'effettivo accreditamento dei fondi da parte della Regione, le Aziende capofila provvedono, secondo le scadenze stabilite, al pagamento delle borse di studio di cui al successivo art.15, utilizzando le disponibilità ordinarie di cassa.
6. A conclusione di ciascun esercizio finanziario, le Aziende predispongono il rendiconto delle spese sostenute trasmettendolo al competente Assessorato regionale entro e non oltre i successivi 60 giorni.

Art.15 - Borse di studio

1. Con decorrenza dalla data di effettivo inizio dell'attività formativa, ai medici tirocinanti viene corrisposta, in ratei mensili, da erogare almeno ogni due mesi, una borsa di studio dell'importo annuo complessivo di Euro 11.603,50 (undicimilaseicentotré/50), al lordo delle ritenute fiscali.
2. Ai sensi delle vigenti normative in materia tributaria, le predette borse di studio vanno ricomprese nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono soggette a tassazione IRPEF.
3. Tali redditi, inoltre, rientrano nella determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
4. Le borse di studio sono strettamente correlate all'effettivo svolgimento del periodo di formazione, e, pertanto, non vengono corrisposte durante i periodi di sospensione.
5. In caso di rinuncia alla frequenza del corso o decadenza per incompatibilità, la borsa di studio viene erogata fino al mese precedente a quello della rinuncia o della decadenza, fatto salvo l'eventuale recupero dei ratei corrisposti e non dovuti.

Art.16 - Spese di organizzazione

1. La quota di finanziamento destinata all'organizzazione del corso è utilizzata per sostenere tutte le spese connesse allo svolgimento del preventivo concorso di ammissione e delle successive attività formative previste dal bando di concorso stesso.
2. La quota a tale titolo assegnata alle Aziende sanitarie capofila comprende le seguenti voci di spesa:
 - a) compensi ai coordinatori delle aree didattiche;
 - b) compensi ai medici tutori;
 - c) compensi ai docenti;
 - d) spese di segreteria, gestione contabile e amministrativa;
 - e) spese materiale didattico/piattaforme formazione on line;
 - f) spese generali di funzionamento legate all'erogazione della formazione;
4. Limitatamente alle procedure di spesa concernenti l'acquisto del materiale didattico necessario per il regolare svolgimento del corso, le Aziende Capofila possono individuare e nominare specifici funzionari delegati, all'interno delle competenti strutture formative, con il compito di provvedere ai relativi approvvigionamenti secondo le modalità stabilite ed i limiti imposti dalla vigente normativa in materia di bilancio e contabilità.

Art.17 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso rinvio al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, al decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, all'allegato C del decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1997, nonché all'accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4897 del 31 luglio 1997 ed alle disposizioni impartite e da impartire dalla competente Direzione regionale relativamente all'attuazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale.

ALLEGATO "B"

Condizioni generali della polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi alle attività formative dei medici frequentanti il Corso triennale di Formazione specifica in Medicina generale 2024-2027.

I medici in formazione debbono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, in base alle condizioni generali stabilite dalla regione.

La suddetta polizza assicurativa è stipulata dagli interessati, previa autorizzazione della Regione Lazio, con le seguenti condizioni

DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

I medici ammessi al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2024-2027.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- A. Assicurazione contro gli infortuni riportati in servizio e per causa di servizio, durante lo svolgimento del corso, che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.
- **MASSIMALE** Euro 1.000.000,00 complessivo, così ripartito:
Euro 400.000,00 in caso di morte
Euro 600.000,00 in caso di invalidità permanente.
Rischio *in itinere*: la garanzia assicurativa comprende gli infortuni che dovessero verificarsi durante il tragitto per raggiungere il luogo dove si svolgono le attività degli assicurati, sia a piedi che con qualsiasi mezzo.
- B. Responsabilità civile verso terzi per fatto commesso dagli assicurati durante lo svolgimento del corso esclusivamente per le attività ad esso connesse.
- **MASSIMALE** Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o sofferto danni alle cose di loro proprietà. La garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono lavori, purché non di proprietà dell'assicurato.

DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto assicurativo dovrà coprire tutto il periodo di formazione.

NOTA

I tirocinanti dovranno consegnare all'Azienda capofila dell'area didattica presso la quale sono stati assegnati, copia della polizza assicurativa unitamente alla ricevuta di pagamento della rata del relativo premio.

ALLEGATO "C"

**CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2024- 2027
PROGRAMMA FORMATIVO**

Totale ore di attività previste: n. 4.800, di cui:

- Ore dedicate ad attività pratiche: n. 3.200
- Ore dedicate ad attività teoriche: n. 1.600

AREE	DURATA / MESI	ATTIVITA' PRATICA / ORE	ATTIVITA' TEORICA / ORE
Medicina generale	12	1.067	600
Medicina clinica	6	533	534
Chirurgia generale	3	267	267
Area materno-infantile	4	356	133
Strutture di base/rete territoriale	6	533	178
Ostetricia e ginecologia	2	177	267
P.S. ed emergenza, urgenza ospedaliera	3	267	88
TOTALI	36	3.200	1.600

Le ore dedicate alle attività teoriche, complessivamente pari a 1.600, si distinguono nelle seguenti tipologie:

- Seminari* e Studio guidato: 400 ore
- Studio finalizzato/Sessioni di confronto con discussione di casi clinici: 300 ore
- Studio finalizzato per la preparazione della tesi: 100 ore
- Attività Teorica Integrata presso Tutor di Medicina Generale: 600 ore
- Autoformazione ECM: 200 ore

*la metodologia didattica seminariale può essere articolata: residenziale in presenza, sincrona, asincrona.

N.B. Il corso ha la durata di 36 mesi nei quali vanno ricompresi sia il periodo dedicato all'esame finale che le sospensioni per ferie e festività previste dalla norma.

ATTIVITA' TEORICA

Si evidenzia l'obbligatorietà di una formazione teorica secondo la metodologia dello Studio Teorico Integrato con Supervisione e Guida di un Tutor Medico di Medicina Generale della durata complessiva di 6 mesi con riconoscimento di ore formative pari a 600 per tutti i corsisti (*anche in presenza di eventuali disposizioni derogatorie che consentono il riconoscimento dell'attività lavorativa ai fini del corso*).

Il periodo formativo "pratico" presso lo studio del medico di medicina generale, quindi in presenza e senza beneficiare della disposizione derogatorie (modalità ordinaria, corsista senza incarichi) sarà riconosciuto ai fini del computo delle ore di Studio Teorico Integrato.

Nell'ambito delle attività didattiche teoriche, è previsto l'inserimento di moduli di formazione centralizzati (*anche on line* in modalità sincrona o asincrona) organizzati direttamente dalla Regione Lazio o per il tramite di una Azienda o Ente del SSR su tematiche prioritarie d'interesse regionale in un'ottica di armonizzazione con altre iniziative formative in corso, tra cui quelle del PNRR

PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

Nel corso del triennio formativo è sviluppato un **Piano di Miglioramento della qualità del corso di formazione regionale prevedendo:**

- Incontri periodici tra docenti
- Audit interni periodici con i medici corsisti
- Valutazione del percorso formativo al termine di ogni annualità
- Valutazioni della qualità (docenti, organizzazione, ecc cc)

Articolazione delle attività didattiche teoriche e pratiche - Corso di Formazione in Medicina Generale triennio 2024-2027

Area Formativa	Durata (in mesi)	Attività pratica (in ore)	Monte ore attività didattica Teorica				
			Seminari	Studio guidato autoapprendimento <i>(approfondimenti, bibliografici, casi clinici proposti dai docenti)</i>	Formazione ECM	Attività Teoriche integrate relative ai periodi in affiancamento con il Tutor MMG	Studio finalizzato *con sessioni di confronto su casi clinici proposti dai Docenti, Coordinatori, Tutor MMG+ studio guidato + tesi finale <i>(lo studio finalizzato comprende le ore di studio guidato di approfondimento dei casi che vengono discussi e l'elaborazione della tesina finale)</i>
Medicina generale	12	1.067				600	
Medicina clinica	6	533	20	20			
Chirurgia generale	3	267	20	20			
Area materno-infantile	4	356	20	20			
Strutture di base/rete territoriale	6	533	60	60			
Ostetricia e ginecologia	2	177	20	20			
P.S., emergenza-urgenza	3	267	60	60			
							100 (tesina finale)
			400		200	600	400
Totale	36	3200	1600				

***Studio finalizzato** con sessioni di confronto guidato su casi clinici proposti dai Docenti, Coordinatori, Tutor MMG

Lo studio finalizzato comprende:

- le ore di studio guidato pari a n 250 ore di approfondimento (autoapprendimento) dei casi che vengono discussi
- l'elaborazione della tesi finale pari a n 100 ore
- le n 50 ore di studio finalizzato da articolare nel triennio formativo, prevede sessioni di confronto in modalità *on line* oppure in presenza tra tirocinanti della stessa Area Didattica

La specifica dei Casi affrontati e discussi andrà opportunamente documentata.

ALLEGATO “D”

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2024 – 2027

**AREE DIDATTICHE E STRUTTURE DI RIFERIMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ CLINICA GUIDATA**

- **AREA DIDATTICA 1** - Comprende il territorio della A.S.L. Roma 1
Tirocinanti assegnati n. 42
Azienda di riferimento: A.S.L. Roma 1
Rete formativa: i Presidi Ospedalieri pubblici e Distretti della ASL Roma 1
- **AREA DIDATTICA 2** - Comprende il territorio della AA.SS.LL. Roma 2, Roma 5, Rieti
Tirocinanti assegnati n. 42
Azienda di riferimento: A.S.L. Roma 2
Rete formativa: i Presidi Ospedalieri pubblici e Distretti delle AA.SS.LL comprese nell’area didattica 2
- **AREA DIDATTICA 3** - Comprende il territorio delle AA.SS.LL. Roma 3, Roma 4, Viterbo
Tirocinanti assegnati n. 42
Azienda di riferimento: A.S.L. Roma 3
Rete formativa: i Presidi Ospedalieri pubblici e Distretti delle AA.SS.LL comprese nell’area didattica 3
- **AREA DIDATTICA 4** - Comprende il territorio delle Aziende AA.SS.LL. Roma 6, Latina, Frosinone
Tirocinanti assegnati n. 42
Azienda di riferimento: A.S.L. Latina
Rete formativa: i Presidi Ospedalieri pubblici e Distretti delle AA.SS.LL comprese nell’area didattica 4

Le Aree Didattiche possono prevedere, in considerazione della numerosità dei corsisti e senza oneri aggiuntivi, l’inserimento nella propria Rete Formativa di Aziende Ospedaliere e Aziende Policlinici del SSR, attraverso specifici accordi/convenzioni da stipulare con le Direzioni Aziendali.